

Bruxelles, 12-2-2009

COM (2009) 747 definitivo

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12-2-2009**

che stabilisce, da un lato, che per un determinato importo non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, dall'altro, che per un altro importo è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare.

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12-2-2009

che stabilisce, da un lato, che per un determinato importo non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, dall'altro, che per un altro importo è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare.

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi)

(Dossier REC 01/08)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 2 aprile 2008, pervenuta alla Commissione il 15 aprile 2008, le autorità olandesi hanno chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, in via sussidiaria, se sia giustificato concedere lo sgravio di tali dazi, nelle seguenti circostanze.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GU L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

- (2) Tra il 23 luglio 2002 e il 2 novembre 2004, uno spedizioniere doganale olandese, in prosieguo “l’interessato”, ha compiuto per conto di un importatore le formalità di immissione in libera pratica per lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (in prosieguo “CFL-i”) della voce tariffaria 8539 31 90 91, provenienti dal Pakistan.
- (3) All’epoca dei fatti, l’importazione nella Comunità di questo tipo di prodotto originario del Pakistan beneficiava di un regime preferenziale nel quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate. Ai sensi dell’articolo 80 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella versione in vigore all’epoca dei fatti, i prodotti scortati da un certificato di origine Form A rilasciato dalle autorità pakistane competenti potevano beneficiare del trattamento tariffario preferenziale all’atto dell’immissione in libera pratica.
- (4) Nella fattispecie, l’interessato ha presentato, a supporto di ciascuna dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, un certificato di origine Form A. Le autorità doganali olandesi hanno accettato tali dichiarazioni e hanno accordato il trattamento tariffario preferenziale.
- (5) Peraltro, a seguito di una denuncia presentata il 4 aprile 2000 dall’European Lighting Companies Federation a nome di produttori comunitari rappresentanti una parte importante della produzione comunitaria di CFL-i, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*³, l’apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese.
- (6) Il regolamento (CE) n. 255/2001 della Commissione del 7 febbraio 2001⁴ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese. Il dazio antidumping è divenuto definitivo con regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio del 16 luglio 2001 che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese⁵.
- (7) Il 16 agosto 2004, la Commissione ha ricevuto una richiesta intesa ad avviare un’indagine sulla possibile elusione delle misure antidumping relative alle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese. La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti a far presumere che le misure antidumping sui prodotti in questione originari della Repubblica Popolare Cinese venissero aggirate attraverso un trasbordo nel Vietnam, nel Pakistan o nelle Filippine e/o mediante un assemblaggio nel Vietnam, nel Pakistan o nelle Filippine dei prodotti oggetto dell’indagine.

³ GU C 138 del 17.5.2000, p. 8.

⁴ GU L 38 dell’ 8.2.2001, p. 8.

⁵ GU L 195 del 19.7.2001, p. 8.

- (8) Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 1582/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004⁶, è stata aperta un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese mediante importazioni di CFL-i spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, ed è stata disposta la registrazione di tali importazioni.
- (9) Infine, con regolamento (CE) n. 866/2005 del Consiglio del 6 giugno 2005⁷, le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese sono state estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica Socialista del Vietnam, dalla Repubblica Islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine. I dazi estesi in virtù del regolamento (CE) n. 886/2005 sono stati anche riscossi retroattivamente a partire dall'11 settembre 2004 sulle importazioni registrate conformemente al summenzionato regolamento (CE) n. 1582/2004.
- (10) Parallelamente, dal 18 al 27 aprile 2005, una missione di cooperazione amministrativa costituita da rappresentanti dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e di alcuni Stati membri si è recata in Pakistan per indagare sulle esportazioni verso la Comunità di CFL-i dichiarate originarie del Pakistan. In occasione di tale inchiesta, si è giunti alla conclusione che le CFL-i dichiarate originarie del Pakistan erano di fatto di origine cinese e che, di conseguenza, da un lato non potevano beneficiare, all'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie concesse nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate, e, d'altro lato, erano soggette ai dazi antidumping previsti dal regolamento (CE) n. 1470/2001.
- (11) Di conseguenza, le autorità doganali olandesi hanno avviato nei confronti dell'interessato il recupero di un importo totale di XXXX EUR (dazi doganali: XXX EUR – dazi antidumping: XXXXX EUR), di cui l'interessato ha chiesto la non contabilizzazione e, in via sussidiaria, lo sgravio.
- (12) A sostegno della domanda presentata dalle autorità olandesi, l'interessato, conformemente agli articoli 871, paragrafo 3 e 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver preso cognizione del dossier che tali autorità intendevano sottoporre alla Commissione e ha formulato le osservazioni che sono state allegate alla domanda trasmessa alla Commissione.

⁶ GU L 289 del 10/09/2004, p. 54.

⁷ GU L 145 del 9.6.2005, p. 1.

- (13) Con lettera del 23 ottobre 2008, pervenuta all'interessato il 24 ottobre 2008, la Commissione ha informato l'interessato che stava valutando di prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole, precisandone le ragioni.
- (14) Con lettera del 20 novembre 2008, pervenuta alla Commissione il giorno stesso, l'interessato ha preso posizione in merito alle obiezioni della Commissione.
- (15) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (16) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 5 dicembre 2008 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare questo caso.
- (17) Dalla domanda indirizzata dalle autorità olandesi alla Commissione e dalla lettera dell'interessato del 2 aprile 2008 risulta che la non contabilizzazione e lo sgravio sarebbero giustificati per le seguenti ragioni.
- (18) Per quanto riguarda i dazi doganali, la non contabilizzazione sarebbe giustificata perché le autorità pakistane avrebbero commesso un errore non rilevabile da un operatore in buona fede, rilasciando certificati di origine Form A per merci che non rispettavano le condizioni previste dal SPG.
- (19) Per quanto concerne i dazi antidumping, lo sgravio sarebbe giustificato perché le regole di origine preferenziale sarebbero più difficili da soddisfare delle regole di origine non preferenziale applicabili in materia di dazi antidumping; pertanto l'interessato avrebbe nutrito un legittimo affidamento nel fatto che le merci fossero effettivamente di origine pakistana sia ai fini dell'origine preferenziale che dell'origine non preferenziale. Le assicurazioni che l'interessato ha ricevuto sotto forma d'impegno scritto dell'esportatore in merito al fatto che la merce era originaria del Pakistan avrebbero avvalorato tale legittimo affidamento.
- (20) Inoltre, la Commissione avrebbe commesso un errore non informando gli importatori dei dubbi esistenti sulla validità dei certificati di origine Form A rilasciati dalle autorità pakistane.
- (21) Infine, l'interessato avrebbe sempre agito in buona fede e non avrebbe commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- (22) In via preliminare, occorre osservare che l'argomentazione adottata dall'interessato in una comparsa conclusionale del 26 settembre 2007, secondo cui una parte dell'importo dei dazi doganali non sarebbe legalmente dovuta e dovrebbe essere rimborsata sulla base dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92, costituisce una contestazione dell'esistenza stessa

dell'obbligazione doganale. Ora, tale contestazione non rientra nell'ambito della procedura di non contabilizzazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b, né della procedura di sgravio o rimborso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Infatti, stabilire l'esistenza dell'obbligazione e determinarne l'importo rientrano nella competenza degli Stati membri e non della Commissione. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante le decisioni della Commissione in merito alle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio/rimborso in equità non hanno come oggetto di deliberare sull'esistenza dell'obbligazione doganale o sul suo importo⁸. L'operatore che non ammetta l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la decisione che stabilisce detta obbligazione dinanzi alle istanze nazionali, conformemente all'articolo 243 del regolamento (CEE) 2913/92.

I – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92

(23) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

A – Condizione relativa all'esistenza di un errore delle autorità doganali

(24) Occorre esaminare nell'ordine le argomentazioni addotte dall'interessato riguardo all'errore delle autorità pakistane e poi quelle relative all'errore della Commissione.

1. Errore delle autorità pakistane

(25) Occorre esaminare separatamente la domanda che riguarda l'obbligazione doganale derivante dalla non ammissibilità della merce al trattamento tariffario preferenziale, da un lato (dazi doganali ordinari), e l'obbligazione doganale derivante dal riconoscimento dell'origine non preferenziale cinese della merce, dall'altro (dazi antidumping).

⁸ Si vedano le sentenze “Sportgoods” (causa C-413/96 – 24.9.1998), “Kia Motors” (T-195/97 – 16.7.1998) e “Hyper Srl” (T-205/99 – 11.7.2002).

(a) Dazi doganali ordinari

(26) Nel caso in esame, la concessione del trattamento tariffario preferenziale era soggetta alla presentazione di certificati d'origine Form A. Per i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario della preferenza, le disposizioni applicabili figurano agli articoli 67, paragrafo 1 e 69, nonché all'allegato 15 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(27) Al fine di beneficiare dell'origine preferenziale, i prodotti della voce 8539, fra cui rientrano le CFL-i, devono soddisfare una delle due condizioni seguenti (allegato 15 del regolamento (CEE) n. 2454/93):

“ Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.”

o

“Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.”

(28) Di fatto, la merce esportata dal fornitore del cliente dell'interessato non soddisfaceva nessuna di queste condizioni; inoltre, dal rapporto della missione congiunta emerge che i dati presentati dall'esportatore alle autorità responsabili del rilascio dei certificati di origine Form A in Pakistan erano errati. Tuttavia, anche sulla base di questi dati errati, le autorità pakistane competenti avrebbero dovuto accorgersi che la merce non aveva i requisiti previsti dal SPG per beneficiare del regime preferenziale. Le autorità pakistane competenti hanno quindi commesso un errore attivo all'atto del rilascio dei certificati di origine Form A.

(29) In base al citato articolo 220, paragrafo 2, punto b, il rilascio di un certificato da parte delle autorità di un Paese terzo, se si rivela errato, costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'operatore in buona fede. Pertanto, la prima condizione di cui all'articolo 220, paragrafo 2, punto b è soddisfatta per i dazi doganali ordinari.

(b) Dazi antidumping

(30) Secondo l'interessato, le autorità pakistane avrebbero commesso un errore anche per quanto riguarda l'origine non preferenziale della merce; infatti, a suo avviso, da un lato sarebbe più difficile soddisfare le regole di origine preferenziale piuttosto che le regole di origine non preferenziale, e, dall'altro, le autorità pakistane che hanno rilasciato i certificati di origine

Form A avrebbero riconosciuto che anche le regole di origine non preferenziale erano state rispettate.

- (31) La Commissione ritiene che il ragionamento seguito per i dazi doganali ordinari non sia pertinente per quanto riguarda i dazi antidumping per le seguenti ragioni.
- (32) Per quanto concerne i dazi antidumping, sono le regole relative all'origine non preferenziale ad essere applicabili, e, mentre nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate le autorità pakistane sono competenti a rilasciare documenti attestanti che la merce in questione rispetta le regole di origine preferenziale; le medesime autorità non possono in alcun caso intervenire nel quadro della normativa antidumping comunitaria per determinare l'origine non preferenziale della merce. Nel quadro della normativa antidumping comunitaria, le autorità pakistane non sono quindi "autorità competenti" nel senso dato a questi termini dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee⁹.
- (33) Inoltre, le regole preferenziali contenute nel sistema delle preferenze generalizzate e le regole di origine applicabili in materia di politica commerciale, incluse le misure antidumping, sono indipendenti e hanno obiettivi del tutto diversi. Le prime hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico di alcuni paesi, mentre le seconde hanno lo scopo di contrastare talune pratiche commerciali scorrette.
- (34) Le procedure e i meccanismi applicati nel quadro della determinazione dell'origine preferenziale e della determinazione dell'origine non preferenziale sono autonomi; la presentazione di un certificato di origine non è richiesta all'atto della dichiarazione per l'immissione in libera pratica di merce soggetta a dazi antidumping e non esiste, nel quadro dell'origine non preferenziale, una procedura di cooperazione amministrativa come quella che esiste, in particolare, nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate.
- (35) Dal momento che le autorità pakistane non sono intervenute, né potevano intervenire nella determinazione dell'origine non preferenziale, non si può imputare loro alcun errore a questo riguardo.
- (36) La Commissione ritiene quindi che, per la parte dell'obbligazione doganale che si riferisce ai dazi antidumping, non possa essere imputato alle autorità doganali pakistane alcun errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Errore della Commissione

- (37) L'interessato ritiene che la non contabilizzazione sarebbe giustificata anche dal fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore non informando gli importatori comunitari dei

⁹ Si veda in particolare la sentenza "Mecanarte" (causa C-348/89 – 27.6.1991), punto 22.

dubbi che nutriva in merito alla validità dei certificati di origine Form A rilasciati dalle autorità pakistane per i prodotti in questione.

(38) In proposito, occorre osservare in primo luogo che nessuna disposizione del diritto comunitario obbliga espressamente la Commissione ad avvertire gli importatori quando nutre dubbi sulla validità delle transazioni doganali effettuate da questi ultimi nel quadro di un regime preferenziale¹⁰.

(39) Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione può avere l'obbligo, in virtù del suo dovere di diligenza, di avvertire in modo diffuso gli importatori comunitari, solo quando ha seri dubbi sulla regolarità di un gran numero di esportazioni effettuate nel quadro di un regime preferenziale¹¹. Ora, al momento delle importazioni oggetto del contendere, non era stato accertato che le CFL-i importate dal Pakistan erano di fatto originarie della Cina. Come indicato nel rapporto dell'OLAF compilato a seguito della missione svolta in Pakistan nell'aprile 2005, da informazioni trasmesse dalle autorità doganali belghe risultava che era "poco probabile" che le lampade esportate dal fornitore dell'interessato rispettassero le condizioni per essere riconosciute originarie del Pakistan; tuttavia tali sospetti dovevano essere suffragati da indagini più approfondite, indagini che sono state condotte a seguito della pubblicazione del succitato regolamento (CE) n. 1582/2004 e nel quadro della missione congiunta di aprile 2005.

(40) Pertanto, l'omessa informazione agli importatori non costituisce errore da parte della Commissione.

(41) Da quanto sopra deriva che le autorità pakistane hanno commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92 per quanto riguarda l'origine preferenziale (dazi doganali ordinari) e che nel presente caso non è constatabile nessun altro errore.

B – Condizioni relative alla buona fede dell'interessato e al rispetto delle disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana

(42) Secondo le autorità olandesi, l'interessato avrebbe agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana.

(43) Al fine di valutare se l'interessato abbia agito in buona fede, la Commissione ha tenuto conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova.

¹⁰ Si veda la sentenza dell'11.7.2002 "Hyper Srl" (causa T-205/99).

¹¹ Si veda in particolare la sentenza del 6.2.2007 "CAS" (causa T-23/03).

- (44) Per quanto riguarda la natura dell'errore, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stimato che occorresse valutarla tenendo conto in particolare della complessità della normativa in questione e del periodo di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore.
- (45) Ora, nel caso in esame, le autorità competenti del Pakistan hanno rilasciato dei certificati di origine Form A per merci non rispondenti ai requisiti necessari per ottenere tali certificati per tutto il periodo oggetto dell'inchiesta della missione congiunta, ovvero dal 2001 al 2004.
- (46) Inoltre è vero che all'epoca dei fatti non era stato pubblicato nessun avviso di informazione agli importatori comunitari sui rischi che correvano importando CFL-i dal Pakistan.
- (47) L'interessato è uno spedizioniere doganale; si tratta quindi di un operatore economico professionista, la cui attività consiste essenzialmente in operazioni d'importazione e di esportazione. Inoltre aveva già, prima delle operazioni oggetto del contendere, presentato dichiarazioni in dogana per prodotti analoghi, anche per l'importatore interessato nel caso di specie. Per tale ragione deve essere considerato esperto.
- (48) Per quanto riguarda la diligenza manifestata dall'interessato, il debitore può invocare la sua buona fede qualora possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che siano state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
- (49) Al fine di dimostrare la sua buona fede, l'interessato produce una lettera inviata il 4 ottobre 2001 al cliente dell'interessato dal suo fornitore. Essa permetterebbe di dimostrare che l'importatore ha adottato dei provvedimenti per assicurarsi che tutte le regole di origine fossero rispettate. Ora, da questa lettera risulta solamente che il fornitore avrebbe da quel momento prodotto le lampade in questione in una nuova fabbrica con sede nel Pakistan, che era al corrente degli ultimi cambiamenti nella normativa comunitaria e che avrebbe fornito i certificati Form A.
- (50) Inoltre occorre osservare che, da un lato, il fornitore dell'interessato (la società madre in Cina) era espressamente citato nel regolamento (CE) n. 255/2001 nell'elenco dei produttori-esportatori cinesi e che il dazio antidumping provvisorio istituito da tale regolamento era applicabile nei suoi confronti, e d'altro lato, che la lettera in questione è stata redatta il 4 ottobre 2001, ovvero poco dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 1470/2001 che istituiva un dazio antidumping definitivo.
- (51) Inoltre, con il già citato regolamento (CE) n. 1582/2004 è stata aperta un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese

mediante importazioni di CFL-i spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, ed è stata disposta la registrazione di tali importazioni. Perciò, a partire dal 10 settembre 2004, l'interessato non poteva ignorare i dubbi esistenti sull'origine delle CFL-i che dichiarava originarie del Pakistan.

- (52) Infine, il codice "W" che figura nella casella 8 dei certificati di origine Form A indicava chiaramente che le CFL-i importate erano fabbricate a partire da componenti che non erano originari del Pakistan.
- (53) Tenuto conto di tutti questi elementi, la Commissione ritiene che l'interessato non possa essere considerato diligente per quanto riguarda le dichiarazioni presentate dopo il 10 settembre 2004 (dichiarazioni del 27.9.2004 e del 2.11.2004).
- (54) Per quanto riguarda la condizione relativa all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di dichiarazione in dogana, occorre osservare quanto segue.
- (55) Dalla domanda in esame risulta che la merce in questione è stata dichiarata alla voce tariffaria corretta (8539 31 90 91) solo in 3 delle 10 dichiarazioni oggetto del contendere. Nelle altre 7 dichiarazioni, la merce è stata dichiarata sotto la voce 8539 31 90 99 (2 volte) o sotto la voce 8513 10 00 (5 volte). In proposito, si deve rilevare che sui certificati di origine Form A era indicato, alla casella 8, il codice 8539; l'interessato, però, in 5 casi ha scelto di dichiarare la merce alla voce 8513 del sistema armonizzato, quando nessun elemento del dossier consente di giustificare la scelta di una tale classificazione. Anche se la classificazione errata della merce fosse dovuta ad un semplice errore dell'interessato (si veda la sua lettera del 20 novembre 2008), gli errori commessi dall'interessato nella classificazione della merce impediscono di ritenere che abbia osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente per le 7 dichiarazioni errate.
- (56) In queste circostanze, non si può considerare che l'interessato abbia agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione in dogana per le dichiarazioni con un'errata classificazione tariffaria e per le dichiarazioni presentate dopo il 10 settembre 2004; una dichiarazione rientra, tra l'altro, in entrambe le categorie.
- (57) Da quanto sopra deriva che, per l'obbligazione doganale relativa ai dazi doganali ordinari, la contabilizzazione non è giustificata per un importo di XXXX EUR relativo alle dichiarazioni del 26.8.2002 e del 10.8.2004, per le quali è stabilito che l'interessato ha agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione in dogana; la contabilizzazione è invece giustificata per un importo di XXXX EUR relativo alle altre 8 dichiarazioni. Dato che non si è potuto accertare nessun errore per quanto riguarda

l'obbligazione doganale relativa ai dazi antidumping, la contabilizzazione a posteriori dell'importo di XXXX EUR è giustificata. Occorre pertanto esaminare se per la parte di obbligazione doganale relativa ai dazi antidumping l'interessato ha potuto trovarsi in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

II – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92

(58) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

A. Condizione relativa all'esistenza di una situazione particolare

(59) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali¹².

(60) Occorre verificare se la situazione in cui l'interessato si trova debba essere considerata come una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività. Tenuto conto delle conclusioni di cui al punto I, questo esame riguarda solo la parte dell'obbligazione doganale relativa ai dazi antidumping.

(61) Nella loro lettera dell'8 aprile 2008 alla Commissione, le autorità olandesi indicano che “in generale, le regole di origine non preferenziale non sono più stringenti delle regole di origine preferenziale”; da ciò concludono che dal fatto che le autorità responsabili del rilascio dei certificati di origine preferenziale abbiano emesso tali certificati, un operatore economico potrebbe dedurre che la merce soddisfa anche le regole di origine non preferenziale. Inoltre suggeriscono che questo ragionamento sarebbe stato avallato dalla stessa Commissione nella sua decisione C(2003)4891 def. del 19 dicembre 2003 (caso REC 04/03) riguardante l'importazione di autoradio dichiarate originarie dell'Indonesia. In questo caso, la Commissione avrebbe accettato che l'erroneo rilascio di un certificato di origine Form A da

¹² Sentenza del 10 maggio 2001 “Kaufring AG”, (cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99), Raccolta p. II-01337.

parte delle autorità indonesiane fosse costitutivo di una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del Codice e che l'interessato potesse quindi legittimamente ritenere che la merce in questione soddisfacesse non solo alle regole di origine preferenziale, ma anche alle regole di origine non preferenziale.

- (62) L'errore commesso dalle autorità pakistane all'atto del rilascio dei certificati di origine Form A ha avuto come conseguenza all'importazione non solo l'errata applicazione del trattamento tariffario preferenziale, ma anche, in modo altrettanto errato, la non applicazione dei dazi antidumping.
- (63) Da ciò non deriva, tuttavia, che le circostanze del caso debbano essere considerate costitutive di una situazione particolare.
- (64) In primo luogo, le argomentazioni di cui ai precedenti punti 30-36 possono essere invocate anche per considerare che le circostanze del presente caso non sono costitutive di una situazione particolare.
- (65) In secondo luogo, a proposito del raffronto tra regole di origine preferenziale e non preferenziale nel caso in esame, occorre osservare quanto segue.
- (66) Per favorire l'integrazione economica regionale, le regole di determinazione dell'origine nel quadro del SPG sono state progressivamente mitigate. E' il caso, in particolare, delle regole relative al cumulo regionale di cui agli articoli da 72 a 72 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'articolo 72, paragrafo 3 precisa che il cumulo regionale si applica a 3 gruppi regionali; il Pakistan appartiene al gruppo III, cui appartengono anche il Bangladesh, il Bhutan, l'India, le Maldive e lo Sri Lanka.
- (67) Grazie alle regole del cumulo regionale, i materiali originari di uno dei paesi del gruppo regionale sono considerati originari del paese beneficiario ai fini della determinazione del carattere originario del prodotto finale. Queste regole permettono quindi di utilizzare in un paese materiali importati originari di altri paesi partner (paesi dello stesso gruppo), senza che essi siano soggetti all'obbligo della trasformazione sufficiente. Tenendo conto di tali regole non è possibile considerare le disposizioni che servono per determinare l'origine preferenziale più stringenti di quelle relative all'origine non preferenziale.
- (68) Contrariamente a quanto indicato dall'interessato nella sua lettera del 20 novembre 2008, quando nella lettera del 23 ottobre 2008 la Commissione ha precisato le regole in materia di cumulo di origine, non intendeva sicuramente affermare che vi fosse il problema di un eventuale cumulo di origine tra Pakistan e Cina; essa ha invece voluto dimostrare che tenuto conto del cumulo regionale applicabile tra i paesi del gruppo III, non era possibile considerare

le regole di origine preferenziale del SPG più stringenti delle regole di origine non preferenziale.

(69) In terzo luogo, per quanto riguarda il riferimento al caso REC 04/03, occorre osservare quanto segue.

(70) Le circostanze del presente dossier e del caso REC 04/03 non sono di fatto comparabili: infatti, nel caso REC 04/03 le stesse autorità indonesiane avevano manipolato i dati sui materiali utilizzati nella fabbricazione delle autoradio esportate verso la Comunità, affinché le regole di origine preferenziale potessero essere considerate rispettate. Tale intervento delle autorità indonesiane è descritto al considerando 22 della decisione della Commissione nella causa REC 04/03: “Occorre notare che le autorità dell’Indonesia hanno rilasciato certificati, pur non essendo riuniti nei fascicoli i documenti necessari a provare l’origine indonesiana; che taluni certificati erano rinviati agli esportatori, per permettere a questi ultimi di modificare la percentuale di merci importate incorporate nelle autoradio, al fine di aumentare la percentuale di merci incorporate indonesiane; che le dette autorità non hanno richiesto fino a settembre 1992 che fossero presentate specifiche di costi.”

(71) Le autorità pakistane non possono essere accusate di nessuna manipolazione paragonabile alla suddetta. Pertanto la Commissione ritiene che né la circostanza che le autorità pakistane abbiano erroneamente rilasciato dei certificati di origine Form A ai fini dell’applicazione del Sistema delle Preferenze Generalizzate, né il fatto che la Commissione non abbia informato gli importatori dei dubbi che aveva in merito all’origine pakistana delle merci importate possano aver posto l’interessato in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori esercitanti la stessa attività.

(72) Inoltre, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate dall’interessato il 27 settembre 2004 e il 2 novembre 2004, occorre osservare quanto segue.

(73) Il già citato regolamento (CE) n. 1582/2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004. Ora, questo regolamento precisava all’articolo 1 che doveva essere aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità delle lampade in questione “spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001”. Con il già citato regolamento (CE) n. 866/2005, le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese sono state estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica Socialista del Vietnam, dalla Repubblica Islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine. Da ciò deriva che i dazi

antidumping sono divenuti esigibili per tutte le importazioni di CFL-i dichiarate originarie o provenienti dal Pakistan a decorrere dal 10 settembre 2004. Pertanto l'interessato non può, a maggior ragione, essere considerato in una situazione particolare per le dichiarazioni presentate dopo tale data.

(74) La prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è pertanto soddisfatta.

B. La condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta

(75) In assenza di una situazione particolare, non occorre esaminare se la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è soddisfatta.

(76) Pertanto non è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR (dazi doganali ordinari: XXXX EUR – dazi antidumping: XXXX EUR) oggetto della domanda del Regno dei Paesi Bassi del 2 aprile 2008 devono essere contabilizzati.
2. I dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda del Regno dei Paesi Bassi del 2 aprile 2008 non devono essere contabilizzati.
3. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda del Regno dei Paesi Bassi del 2 aprile 2008 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12-2-2009

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione